

## CONTRATTO DI RICERCA

Tra

il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, per il tramite del Dipartimento DAD (di seguito, per brevità, anche indicato come “Contraente”) rappresentato dal suo Direttore Prof. Paolo Mellano nato a Cuneo il 24/08/1963 domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, delegato dal Rettore con D.R. 101 del 27/02/2015 a seguito di approvazione da parte della Giunta di Dipartimento nella seduta del 14 dicembre 2015

e

Fondazione 20 Marzo 2006, C.F. n. 09438920010, con sede legale in Torino, Via Giordano Bruno 191, nella persona del Presidente pro tempore Arch. Valter Marin nato a Pinerolo (TO), il 28/10/1954, di seguito indicata come "FONDAZIONE" o “Committente”, in forza del mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione dell'11/11/2015;

e

L'Agenzia Torino 2006, C.F. n. 97067280019, con sede legale in Torino, Via Po 1, nella persona del Commissario Liquidatore pro tempore Dott. Ing. Domenico Arcidiacono nato a Como (CO), il 12/11/1944 che agisce direttamente o tramite eventuali altri soggetti aventi causa, di seguito indicata come "AGENZIA" (controparte contrattuale), in forza del mandato DPCM del 21/04/2011;

Politecnico di Torino – DAD, Fondazione 20 Marzo 2006 e Agenzia Torino 2006 potranno essere indicati di seguito, per brevità, come le “parti”

### Premesso che

- la legge 9 ottobre 2000 n. 285 e s.m.i. (qui di seguito “legge 285/2000”) ha dettato disposizioni per il finanziamento e la realizzazione degli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche necessarie per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali di «Torino 2006» ed ha inoltre istituito l'AGENZIA per lo svolgimento dei giochi olimpici con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche;
- ai sensi dell'art. 3 della predetta legge, come modificato dall'art. 1 della legge 296/2006, l'Agenzia ha cessato la propria attività il 31 dicembre 2007;
- l'art. 3, comma 25, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici

Torino 2006 sono svolte da un Commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze”;

- con legge 26 febbraio 2011, n. 10 art. 2 comma 5-octies il termine di cui all'art. 3, comma 25, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244 è prorogato fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;
- la legge 27 febbraio 2015, n.11 art. 10 comma 1 ha previsto che le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";
- la legge Reg. Piemonte 16 giugno 2006 n° 21 s.m.i. ha istituito la Fondazione 20 Marzo 2006, ente di cui sono Enti Fondatori la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino), il Comune di Torino e il CONI, con lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare rappresentato dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e dei IX Giochi Paraolimpici ed eventuali ulteriori beni successivamente assegnati, al fine di favorire lo sviluppo economico regionale post-olimpico, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali;
- la legge 8 maggio 2012, n. 65 (qui di seguito “legge 65/2012”) “Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»” dispone che “Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» ai sensi dell'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, sono destinate, al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall'attività posta in essere dalla predetta Agenzia e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della citata legge 285/2000, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali “«Torino 2006»”;

**Tutto ciò premesso**

**con la presente scrittura privata le parti, come sopra indicate,**

## convengono e stipulano quanto segue

### Art. 1 – Definizioni

- Ai fini del presente contratto le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:
  - “Background”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti da una parte prima dell’avvio dell’attività oggetto del presente contratto
  - “Sideground”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una parte durante il periodo di efficacia del presente contratto ma non in esecuzione dello stesso
  - “Diritti di Proprietà Industriale”: indica la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni ovvero il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, anche di fatto, alle indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, le opere del disegno industriale, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate (know how), le nuove varietà vegetali
  - “Diritti di Proprietà Intellettuale”: indica la disciplina dettata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive modificazioni con riguardo alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale
  - “Risultato”: indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione dell’attività di ricerca oggetto del presente contratto e in ragione di essa.

### Art. 2 – Oggetto

- Il Committente e la Controparte contrattuale affida al Contraente, che accetta, l'esecuzione del programma di ricerca relativo a **Scenari di riuso e riqualificazione per**

### **P'area Olimpica del Bob di Cesana Torinese.**

- Le prestazioni relative all'esecuzione del programma sono dettagliatamente elencate nell'**Allegato Tecnico** al presente contratto che costituisce parte integrante dello stesso.

### **Art. 3 – Responsabile scientifico e referente aziendale**

- Il Contraente svolgerà l'attività di ricerca sotto la direzione scientifica del Prof. Matteo Robiglio, cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con il Committente e con la Controparte contrattuale. L'eventuale sostituzione del responsabile scientifico da parte del Contraente deve essere comunicata tempestivamente al Committente e alla Controparte contrattuale per iscritto.
- La Controparte contrattuale indica il Direttore Affari Generali, Guido Dosio quale referente aziendale per i rapporti con il Contraente inerenti il presente contratto; l'eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente al Contraente per iscritto.
- Il Committente indica il Direttore della Fondazione, Elena Fiorenza quale referente aziendale per i rapporti con il Contraente inerenti il presente contratto; l'eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente al Contraente per iscritto.
- Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica riguardanti il presente contratto dovranno essere trasmesse, ai seguenti indirizzi:
  - per la Controparte contrattuale: Agenzia Torino 2006, Direttore Affari Generali Guido Dosio, Via Po 1 – 10124 Torino (TO); Tel. 011/5221.212; [agenzia@cert.agenziatorino2006.it](mailto:agenzia@cert.agenziatorino2006.it);
  - per il Committente: Fondazione 20 Marzo 2006, Via Giordano Bruno, 191 – 10134 Torino (TO); Tel. 011/19885138; [marco.carnino@top2006.it](mailto:marco.carnino@top2006.it);
  - per il Contraente: Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design, Viale Pier Andrea Mattioli 39 – 10125 Torino (TO); Tel. 011/090.6434; [dad@pec.polito.it](mailto:dad@pec.polito.it).

### **Art. 4 – Durata e rinnovo**

- Il presente contratto ha durata di **due anni** a partire dalla data di stipula, e potrà essere rinnovato alla scadenza tramite scambio di lettera fra le parti, comunque in coerenza con lo sviluppo del progetto.

#### **Art. 5 – Impegno economico**

- Per le prestazioni di cui all'art. 2, si riconosce al Politecnico di Torino, a favore del Dipartimento di Architettura e Design, un corrispettivo economico pari a € 90.000,00 oltre I.V.A.
- L'importo viene corrisposto, dalla Controparte contrattuale, a seguito di fatture proforma, emesse dal Dipartimento di Architettura e Design nei seguenti termini:
  - Prima rata in acconto per € 63.000,00 oltre I.V.A. all'approvazione del primo verbale di avvio del progetto;
  - Seconda rata per € 12.000,00 oltre I.V.A. entro 30 giorni dalla consegna del "Rapporto di Ricerca" di cui al punto 5 dell'Allegato Tecnico.
  - Terza rata a saldo per € 15.000,00 oltre I.V.A. entro 30 giorni dalla consegna del "Documento Tecnico corredato da Executive Summary" di cui al punto 5 dell'Allegato Tecnico.
- Le fatture proforma e le fatture intestate a Agenzia Torino 2006 vanno inviate al seguente indirizzo:

Agenzia Torino 2006

Via Po, 1

10124 Torino (TO)

Gli importi devono essere corrisposti entro 30 giorni dalla ricezione delle relative fatture proforma.

All'atto dell'avvenuto pagamento, il Politecnico invierà fattura debitamente quietanzata (art. 6, c.3, D.P.R. 633/72).

#### **Art. 6 – Variazione del programma di ricerca**

- Qualora durante l'esecuzione del programma di ricerca e delle relative prestazioni emerga la necessità di operare una variazione del programma stesso, tale modifica deve essere concordata fra le parti mediante scambio di corrispondenza. Le ragioni della necessità della variazione devono risultare dallo scambio sopramenzionato.

#### **Art. 7 – Collaborazioni esterne**

- Nello svolgimento delle attività di ricerca di cui al presente Contratto, il Contraente è autorizzato ad avvalersi di personale esterno al Politecnico, anche mediante assegni di

ricerca o borse di studio. In tale caso la somma prevista all'art. 5 può essere destinata ai collaboratori esterni impegnati allo svolgimento di specifiche attività relative al programma di ricerca di cui al presente contratto.

#### **Art. 8 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature**

- Il Committente e la Controparte contrattuale si impegnano a fornire al Contraente e ai suoi collaboratori l'assistenza necessaria per condurre la ricerca.
- Qualora sia necessario, il Committente e la Controparte contrattuale consentono al personale del Contraente incaricato dello svolgimento della ricerca l'accesso alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.
- Il personale di ciascuna delle parti che, in virtù del presente contratto, ha accesso alle strutture e alle apparecchiature dell'altra parte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terzi.
- Le parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civile.
- L'utilizzo delle attrezzature dell'altra parte è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

#### **Art. 9 – Diritti delle Parti sui Risultati**

- Le parti saranno congiuntamente titolari dei risultati con diritto di utilizzazione e divulgazione dei dati e delle informazioni contenute nelle relazioni scientifiche elaborate in esecuzione del presente contratto. Il Contraente si riserva altresì il diritto di utilizzazione e divulgazione dei dati e delle informazioni contenuti in tali relazioni a scopo scientifico e didattico. Resta fermo in ogni caso il rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all'art. 13.
- Le parti si danno atto che dall'esecuzione dell'attività oggetto del presente Contratto non si attendono Risultati che possano formare oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà intellettuale e industriale. Ove ciò avvenga, il Politecnico, in qualità di titolare dei Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati e dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui programmi per elaboratore e sulle opere del disegno industriale conseguiti in esecuzione del presente contratto, potrà avviare con il Committente, secondo buona fede, trattative volte alla conclusione di accordi relativi

all'utilizzazione di quanto conseguito.

#### **Art. 10 – Diritti di accesso alle conoscenze**

- Ciascuna parte è titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground.
- Resta inteso tra le parti che niente di quanto previsto nel presente contratto implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.
- Fermo restando quanto disposto al comma 1, le parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto del presente contratto e in ragione della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del presente contratto, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.
- Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

#### **Articolo 11 - Divulgazione e pubblicazione dei Risultati**

- Fermo restando la titolarità di cui all'art. 9 comma 1, il Committente e la Controparte contrattuale potranno divulgare e pubblicare, previo assenso del Contraente a cui sarà sottoposto l'eventuale testo da pubblicare, i Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa conseguiti in esecuzione dell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, nei limiti in cui tale divulgazione non pregiudichi la possibilità di tutela dei Risultati e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all'art. 13.
- Il Contraente potrà liberamente divulgare e pubblicare detti Risultati, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei Risultati e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all'art. 13.
- Le Parti potranno divulgare e pubblicare liberamente i Risultati non suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa.

#### **Articolo 12 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti**

Il presente contratto non conferisce alle parti alcun diritto di utilizzare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale o di qualsivoglia altra natura, alcun segno distintivo dell'altra parte.

- L'utilizzo dei segni distintivi del Politecnico può essere concesso solo previa autorizzazione scritta del Contraente, secondo le modalità disciplinate nella

regolamentazione interna applicabile.

- L'utilizzo dei segni distintivi di Fondazione 20 Marzo 2006 può essere concesso solo previa autorizzazione scritta del Committente, secondo le modalità disciplinate nella regolamentazione interna applicabile.
- L'utilizzo dei segni distintivi di Agenzia Torino 2006 può essere concesso solo previa autorizzazione scritta della controparte contrattuale, secondo le modalità disciplinate nella regolamentazione interna applicabile.

### **Articolo 13 – Riservatezza**

- Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
- Le parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
  - non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
  - non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo;
  - ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
  - a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente contratto, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
  - a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o



riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

- Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.
- Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
  - quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
  - le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente contratto, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
  - le informazioni che una parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
  - le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
  - le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

#### **Art. 14 – Trattamento dei dati**

- Il Politecnico provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento – nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e

scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004 – in attuazione del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, sul trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso.

- Il Titolare del trattamento dei dati personali per il Politecnico è il Rettore, che ha nominato in qualità di responsabile per il trattamento degli stessi il Prof. Paolo Mellano (Direttore del DAD).
- Il Committente si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali del Politecnico unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto. Il Titolare del trattamento dei dati personali e il responsabile per il trattamento degli stessi per il Committente è l'Arch. Valter Marin (Presidente pro tempore della Fondazione 20 Marzo 2006).
- La controparte contrattuale si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali del Politecnico unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto. Il Titolare del trattamento dei dati personali e il responsabile per il trattamento degli stessi per la controparte contrattuale è l'Ing. Dott. Domenico Arcidiacono (Commissario Liquidatore pro tempore di Agenzia Torino 2006).
- Il Committente e la controparte contrattuale autorizzano il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente contratto tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca, nominativo del committente e della controparte contrattuale, valore economico del Contratto.

#### **Art. 15 – Recesso e risoluzione**

- Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto solamente per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 30 giorni.
- Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.
- In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente per il tramite della Controparte contrattuale è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente e alla

Controparte contrattuale.

- In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l'attività di ricerca, previa comunicazione al Committente e alla Controparte contrattuale con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all'esecuzione dell'attività di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
- Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
  - Violazione degli obblighi di riservatezza;
  - Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricerca;
  - Inadempimento o mancato pagamento.

La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l'intenzione di avvalersi della presente clausola.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest'ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest'ultimo patito.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento della Controparte contrattuale, quest'ultima è tenuta, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest'ultimo patito.

#### **Art. 16 – Legge applicabile e controversie**

- Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente contratto, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.
- Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto è definita amichevolmente tra le parti.
- Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità,

l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto, è il foro di Torino.

**Art. 17 – Registrazione e spese**

- Il presente contratto viene firmato elettronicamente dalle parti.
- Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della parte che ne chiede la registrazione.
- L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine ed è a carico del Contraente. Saranno a carico del Politecnico tutti gli adempimenti relativi all'assolvimento dell'imposta. A tale scopo, nelle more della definizione delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per scritture e contratti elettronici, sottoscritti digitalmente, non soggetti a registrazione in termine fisso ma solo in caso d'uso, l'imposta di bollo del presente contratto verrà assolta in modalità virtuale sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1 gennaio 2013.

Torino, \_\_\_\_\_

<b>PER IL POLITECNICO</b>	
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  _____  (prof. Paolo Mellano)	IL RESPONSABILE SCIENTIFICO  _____  (prof. Arch. Matteo Robiglio)
<b>PER LA FONDAZIONE 20 MARZO</b>	
IL PRESIDENTE  _____  (Arch. Valter Marin)	
<b>PER L'AGENZIA TORINO 2006</b> COMMISSARIO LIQUIDATORE  _____  (Dott. Ing. Domenico Arcidiacono)	

Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della contrattazione delle parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le

disposizioni contenute negli articoli 4 (Durata e rinnovo), 5 (Impegno economico), 9 (Diritti delle parti sui risultati), 10 (Diritti di accesso alle conoscenze), 11 (Divulgazione e pubblicazione dei risultati), 13 (Riservatezza), 15 (Recesso e risoluzione) e 16 (Legge applicabile e Controversie).

<b>PER IL POLITECNICO</b>	
<b>IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO</b> <hr/> (prof. Paolo Mellano)	<b>IL RESPONSABILE SCIENTIFICO</b> <hr/> (prof. Arch. Matteo Robiglio)
<b>PER LA FONDAZIONE 20 MARZO</b>	
<b>IL PRESIDENTE</b> <hr/> (Arch. Valter Marin)	
<b>PER L'AGENZIA TORINO 2006</b> <b>COMMISSARIO LIQUIDATORE</b> <hr/> (Dott. Ing. Domenico Arcidiacono)	

## **ALEGATO TECNICO**

### **PROPOSTA DI RICERCA**

#### **Scenari di riuso e riqualificazione per l'area olimpica del bob di Cesana Torinese**

##### **1. PREMESSA**

Il sito di Cesana è stato realizzato in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 ed ha ospitato le competizioni olimpiche di bob, skeleton e slittino.

Successivamente all'utilizzo olimpico l'impianto è stato ancora protagonista di alcuni eventi sportivi nazionali e internazionali, l'ultimo dei quali è stato il Mondiale di Slittino tenutosi dal 27 al 30 gennaio 2011. Il sito è stato conferito alla Fondazione dalla Provincia di Torino, ora Città Metropolitana, con diritto di superficie per 50 anni e nel 2009, a seguito di una gara internazionale, è stato assegnato in gestione alla società Parcolimpico S.r.l.

Il piano industriale del Socio privato ha previsto di utilizzare l'impianto in una modalità differente da quella sportiva e pertanto nel dicembre 2012 si è concluso, dopo un travagliato iter, il procedimento di bonifica con il definitivo smaltimento dell'ammoniaca anidra utilizzata come liquido refrigeratore.

Nel corso del 2013, sull'onda della possibilità offerta dalla Legge 65/2012 in ordine alla valorizzazione e alla promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006" tramite interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti olimpici, e anche a fronte dell'interesse dimostrato dal CONI e dalla Federazione Italiana Sport Invernali, si è riaperta la questione sulla possibile riattivazione della pista di bob tramite riconversione dell'impianto con anticongelanti di nuova generazione senza utilizzo di ammoniaca.

Tale questione si è conclusa quando in data 07/09/2014, il Comune di Cesana Torinese, con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale, ha rinunciato definitivamente alla riattivazione della pista, in considerazione dell'incertezza della futura gestione e della necessità di dare priorità strategica al sistema neve e allo sci alpino.

##### **2. OBIETTIVI**

Il contributo ideativo e propositivo della ricerca avrà per obiettivo:

- la costruzione di un percorso (anche affiancato da tesi di laurea, workshop, ecc.) per l'individuazione di possibili soluzioni che possano trovare **condivisione** e consenso sul territorio;
- l'elaborazione, valutazione e simulazione di **scenari alternativi** di sviluppo dell'area, caratterizzati dallo **sostenibilità ambientale, sociale ed economica** nel medio e lungo termine;

- la formulazione di contenuti e specifiche per una **gara internazionale** per il rilancio dell'area (elaborazione di documento tecnico da porre a base di gara).

### 3. CONTENUTI

La ricerca svilupperà, a partire da un quadro conoscitivo e strategico di riferimento che potrà considerare alternative che vanno dal ripristino integrale dell'area (eliminazione dell'impianto e rinaturalizzazione), sino alla sua massima valorizzazione turistica, sportiva, culturale, sociale e ambientale ai fini dello sviluppo locale del territorio, le seguenti attività:

- **costituzione dello *steering group***

individuazione in accordo con la Committenza dei soggetti territoriali (amministratori, tecnici, rappresentanti di comunità, opinion leaders etc.; indicativamente 10-12 soggetti) per la costituzione del "gruppo di pilotaggio" (*steering group*, SG) cui affidare, anche con costituzione formale se opportuno, il compito di garantire il costante interscambio tra gruppo di progetto DAD e sistema locale. Lo SG si riunirà con cadenza periodica per valutare l'avanzamento del programma di lavoro e definire nelle diverse fasi gli opportuni indirizzi strategici. Il gruppo di progetto DAD assicurerà la segreteria dello SG, la verbalizzazione degli incontri e la predisposizione dei materiali istruttori e di eventuale successiva diffusione.

- **analisi della consistenza dell'impianto attuale**

esame dei documenti di progetto e di cantiere originali dell'impianto olimpico e dei successivi interventi; verifica della documentazione tecnica e delle certificazioni in essere;

sopralluogo ed esame dello stato attuale dell'impianto, delle sue pertinenze e delle infrastrutture di servizio;

valutazione del ciclo di vita delle diverse parti in opera (riqualificazione /riuso /disassemblaggio /recupero materiali);

documentazione fotografica sia dei manufatti che del contesto geografico (ripresе aeree) modellazione tridimensionale del sito e del manufatto (schematica).

- **analisi del contesto territoriale**

lettura integrata del contesto territoriale di riferimento dell'impianto nei suoi aspetti paesistici, orografici, geologici, naturalistici, ambientali, storici, economici, culturali, sociali;

interviste a testimoni privilegiati ed attori del sistema locale di riferimento (Comune di Cesana Torinese, altri Comuni Alta Valle Susa, Unione Montana "Comuni Olimpici-Via Lattea", ATL, Città Metropolitana di Torino, Regione Piemonte etc.);

selezione di indicatori significativi da porre alla base delle successive

valutazioni;

individuazione delle tendenze evolutive del sistema territoriale, anche in riferimento a trend globali di settore e/o in contesti simili a quello di riferimento (ad esempio, evoluzione del sistema turistico alpino, degli sport invernali, dei consumi di tempo libero etc.).

- **descrizione delle interazioni opera/territorio/sistema turistico-sportivo**

analisi e descrizione delle interazioni tra impianto e sistema territoriale, in rapporto ai diversi sistemi economici e con particolare riferimento al sistema turistico degli sport invernali e, più in generale del turismo di montagna.

**Individuazione di comparables e best practices (progettuali, realizzative, gestionali, manutentive)  
a livello internazionale**

individuazione di casi simili (comparables) che possano fornire elementi utili di per l'elaborazione di scenari alternativi di azione sia nella fase ideativa, che lungo il successivo ciclo di vita delle opere: impianti sportivi, opere olimpiche, infrastrutture montane etc.

- **Elaborazione di alternative strategiche e progettuali (scenari)**

Elaborazione di 3-5 scenari alternativi di azione e di progetto, con visualizzazione delle soluzioni sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e della sistemazione del sito; valutazione degli impatti e ricadute dei diversi scenari, anche in riferimento agli indicatori selezionati per la valutazione (2); verifica di sostenibilità delle soluzioni proposte nei diversi scenari, sotto il profilo ambientale, sociale, economico, gestionale.

- **fase dialogica informale e non competitiva con operatori di mercato**

dialoghi informali con attori di mercato ed operatori, a livello locale, nazionale ed eventualmente internazionale, potenzialmente interessati agli scenari di trasformazione proposti; raccolta di indicazioni e possibili interessi in vista della successiva fase di gara competitiva internazionale.

- **condivisione delle soluzioni alternative e selezione della strategia da porre in attuazione**

- Laboratorio progettuale condotto con metodologia EASW-European Awareness Scenario Workshop (o altra individuata in accordo con la Committenza), con i soggetti territoriali istituzionali e i principali stakeholders e portatori di risorse del contesto territoriale (locale e metropolitano); presentazione

degli scenari, discussione, selezione, definizione dei ruoli nel processo attuativo di implementazione.



#### 4. MODALITA' DI LAVORO

Le attività di ricerca svolte da DAD si avvarranno della competenza di docenti ricercatori e personale tecnico negli ambiti disciplinari di volta in volta necessari al corretto inquadramento e valutazione delle proposte in elaborazione, anche attraverso l'attivazione di competenze presenti in altri Dipartimenti, Laboratori, centri e Istituti di Polito.

Il gruppo di progetto DAD sarà in costante raccordo con lo *Steering Group* sopra descritto al punto 3.1

La ricerca sarà condotta da un nucleo permanente di riferimento e regia incaricato di garantire a Fondazione continuità e rapidità di risposta. A tal fine, la Fondazione indicherà un soggetto tecnico di riferimento permanente per il gruppo di ricerca.

#### 5 ELABORATI

Il quadro conoscitivo e propositivo sarà restituito nella forma di un **quaderno di ricerca** contenente tutta la documentazione delle fasi di lavoro (I-VI) e sintetizzato, a valle della selezione (VII), in un **documento tecnico** da porre a base di gara internazionale per la riqualificazione e valorizzazione del sito, corredato da un **executive summary**.

Tutti i materiali saranno messi a disposizione in nr. 3 copie cartacee e in formato digitale.

#### 6. TEMPI DI ESECUZIONE

Per lo sviluppo delle attività descritte si prevedono i seguenti tempi di esecuzione:

- analisi preliminari (punti I-IV) 90 gg. dall'inizio delle attività concordato con il committente;
- scenari progettuali (punto V) + 30 gg.
- dialoghi con operatori esterni (punto VI) + 30 gg.
- consegna del **quaderno di ricerca** 150 gg. dall'inizio delle attività concordato con il committente;
- condivisione e selezione (punto VII) + 30 gg.
- elaborazione materiali e redazione finale + 30 gg.
- consegna del **documento tecnico** corredato di **executive summary** 210 gg. dall'inizio delle attività concordato con il committente.

Il Gruppo di lavoro e il Coordinatore Scientifico assicureranno la completa informazione del Committente su ogni singola fase di ricerca con **rapporti di sintesi mensili** sulle attività svolte, i risultati conseguiti e la programmazione

delle attività successive.